

Benefici su gasolio per autotrazione – richiesta rimborso per consumi secondo trimestre 2016

30 Giugno 2016

[L'Agenzia delle Dogane sul proprio sito](#) ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del secondo trimestre 2016.

La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1 aprile e il 30 giugno 2016.

Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione, i soggetti interessati devono presentare l'apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del 1 agosto 2016.

Possono usufruire dell'agevolazione gli esercenti l'attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. A partire dal 2016, resta escluso dall'agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 utilizzando il Codice Tributo 6740 e indicando come anno di riferimento quello nel quale si effettua la compensazione del credito. La compensazione potrà essere effettuata trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.

Eventuali eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31 dicembre 2017 potranno essere chieste a rimborso entro il 30 giugno 2018.

Si ricorda, infine, che la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento, non avendo carattere di perentorietà, non impedisce il riconoscimento del rimborso. L'impresa, per recuperare l'agevolazione, potrà presentare l'apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale che decorre dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.